

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL**

**Pallamano**

**COMUNICATO  
UFFICIALE  
N. 29 del 05.04.2023**

Giudice Sportivo Nazionale  
Corte Sportiva d'Appello  
Tribunale Federale  
Corte Federale di Appello



**Comunicato Ufficiale Nr. 29 del 05/04/2023****SERIE A GOLD MASCHILE SERIE A GOLD MASCHILE**

<b>12 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
50850	01/04/2023	PRESSANO - SECCHIA RUBIERA	28 - 27
50845	01/04/2023	BOZEN - ALPERIA MERANO	27 - 31
50851	01/04/2023	CASSANO MAGNAGO - BANCA POPOLARE FONDI	31 - 17
50846	01/04/2023	SIDEA GROUP FASANO - CAMPUS ITALIA	40 - 28
50847	01/04/2023	BRIXEN - RAIMOND SASSARI	24 - 26
50848	01/04/2023	CARPI - CONVERSANO	21 - 34
50849	01/04/2023	TEAMNETWORK ALBATRO - ROMAGNA	23 - 21
Riposa			

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
BRIXEN	42	25	20	2	3	750	607	0
ALPERIA MERANO	40	25	19	2	4	759	653	0
SIDEA GROUP FASANO	39	25	19	1	5	816	695	0
RAIMOND SASSARI	37	25	18	1	6	747	656	0
CONVERSANO	34	25	20	1	4	717	575	7
PRESSANO	29	25	14	1	10	667	667	0
CASSANO MAGNAGO	25	25	11	3	11	688	653	0
BOZEN	25	25	11	3	11	752	736	0
TEAMNETWORK ALBATRO	19	24	9	1	14	609	635	0
BANCA POPOLARE FONDI	16	25	7	2	16	660	726	0
SECCHIA RUBIERA	11	24	4	3	17	610	716	0
CARPI	9	25	4	1	20	672	818	0
CAMPUS ITALIA	9	25	3	3	19	710	867	0
ROMAGNA	6	25	2	2	21	596	749	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

---

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**

**GARA N° 50845 BOZEN – ALPERIA MERANO del 01.04.2023**

**PANDZIC MARKO (BOZEN): SQUALIFICA PER 3 (TRE) GIORNATE EFFETTIVE DI GARA**, per avere proferito espressione gravemente offensiva nei confronti dei direttori di gara (art.16 comma 3 R.G.D.)

**Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Riccardo Aquilanti**

**Comunicato Ufficiale Nr. 29 del 05/04/2023****SERIE A1 FEMMINILE Serie A1 Femminile**

<b>9 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
48979	01/04/2023	MEZZOCORONA - CASSANO MAGNAGO	20 - 19
48980	01/04/2023	ALI' BEST ESPRESSO MESTRINO - JOMI SALERNO	28 - 29
48981	01/04/2023	TUSHE PRATO - AC LIFE STYLE ERICE	21 - 37
48982	01/04/2023	BRIXEN SÜDTIROL - STARMED TMS TERAMO	31 - 24
48983	01/04/2023	CASSA RURALE PONTINIA - SECURFOX FERRARA	32 - 22
48984	01/04/2023	CELLINI PADOVA - CASALGRANDE PADANA	30 - 20
Riposa			

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
JOMI SALERNO	37	20	18	1	1	640	477	0
CASSA RURALE PONTINIA	32	20	16	0	4	630	507	0
AC LIFE STYLE ERICE	30	20	15	0	5	592	444	0
BRIXEN SÜDTIROL	29	20	14	1	5	642	540	0
CELLINI PADOVA	25	20	12	1	7	584	551	0
CASSANO MAGNAGO	22	20	11	0	9	534	505	0
CASALGRANDE PADANA	16	20	8	0	12	513	557	0
SECURFOX FERRARA	16	20	8	0	12	600	651	0
TUSHE PRATO	12	20	6	0	14	493	623	0
MEZZOCORONA	11	20	5	1	14	511	616	0
ALI' BEST ESPRESSO MESTRINO	6	20	3	0	17	493	577	0
STARMED TMS TERAMO	4	20	2	0	18	488	672	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

---

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -****Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Riccardo Aquilanti****- SANZIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE -****GARA N° 48981: TUSHE PRATO - AC LIFE STYLE ERICE del 01.04.2023****TUSHE PRATO: SANZIONE AMMINISTRATIVA DI € 100,00 (CENTO/00) per l'inottemperanza all'uso della piattaforma live ticker (Vademecum 2022/2023 pag.58).**

**Comunicato Ufficiale Nr. 29 del 05/04/2023****SERIE A2 MASCHILE Girone A**

<b>12 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51030	01/04/2023	VIGASIO - ARCOM	27 - 26
51031	01/04/2023	PALAZZOLO - METELLI COLOGNE	25 - 23
51032	01/04/2023	TRIESTE - CASSANO MAGNAGO	22 - 15
51027	01/04/2023	ARCOBALENO - MALO	19 - 24
51033	01/04/2023	VENPLAST DOSSOBUONO - SAN VITO MARANO	27 - 36
51028	01/04/2023	SALUMIFICIO RIVA MOLTENO - BELLUNO MONDO SPORT	32 - 28
51029	01/04/2023	SPARER EPPAN - TORRI	41 - 27
Riposa			

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
SPARER EPPAN	49	25	24	1	0	839	662	0
TRIESTE	40	25	19	2	4	680	527	0
SALUMIFICIO RIVA MOLTENO	37	25	17	3	5	735	633	0
TORRI	36	25	18	0	7	708	637	0
METELLI COLOGNE	30	25	15	0	10	691	687	0
ARCOM	29	25	14	1	10	660	617	0
CASSANO MAGNAGO	27	25	13	1	11	623	605	0
MALO	22	25	11	0	14	671	695	0
PALAZZOLO	19	25	9	1	15	660	668	0
VIGASIO	18	25	9	0	16	641	709	0
VENPLAST DOSSOBUONO	14	25	5	4	16	671	729	0
BELLUNO MONDO SPORT	14	25	5	4	16	667	771	0
SAN VITO MARANO	12	25	5	2	18	620	716	0
ARCOBALENO	3	25	1	1	23	551	761	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

---

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -****NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Riccardo Aquilanti**

**Comunicato Ufficiale Nr. 29 del 05/04/2023****SERIE A2 MASCHILE Girone B**

<b>12 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51211	01/04/2023	LIONS TERAMO - CHIARAVALLE	26 - 27
51212	01/04/2023	MONTEPRANDONE - TECNOCEM SAN LAZZARO	32 - 37
51213	01/04/2023	VERDEAZZURRO - TAVARNELLE	41 - 27
51214	01/04/2023	PANTAREITALIA MODENA - PRESTITER PESCARA	31 - 22
51209	01/04/2023	COLD POINT PARMA - PRATO	27 - 34
51215	01/04/2023	CAMERANO - GIARA ASSICURAZIONI FERRARA	30 - 29
51210	01/04/2023	MACAGI CINGOLI - BOLOGNA UNITED	36 - 26
Riposa			

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
MACAGI CINGOLI	48	24	24	0	0	868	576	0
TECNOCEM SAN LAZZARO	41	25	20	1	4	803	692	0
CAMERANO	37	25	18	1	6	800	650	0
GIARA ASSICURAZIONI FERRARA	36	25	17	2	6	759	626	0
CHIARAVALLE	35	25	16	3	6	760	720	0
VERDEAZZURRO	31	25	15	1	9	758	719	0
BOLOGNA UNITED	25	25	15	0	10	710	655	5
PANTAREITALIA MODENA	19	25	9	1	15	674	741	0
TAVARNELLE	17	25	8	1	16	663	778	0
COLD POINT PARMA	16	25	7	2	16	686	778	0
PRATO	14	25	6	2	17	646	741	0
MONTEPRANDONE	11	25	5	1	19	698	785	0
LIONS TERAMO	8	24	3	2	19	587	710	0
PRESTITER PESCARA	5	25	1	3	21	586	827	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

---

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

**GARA N° 59214 PANTAREITALIA MODENA - PRESTITER PESCARA del 01.04.2023**

**OGAN PESCARA: AMMENDA DI € 300.00 (TRECENTO/00)** per avere iscritto a referto meno di 10 atleti  
(Vademecum 2022/2023 pag. 72 lett. a)

**Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Riccardo Aquilanti**

**Comunicato Ufficiale Nr. 29 del 05/04/2023****SERIE A2 MASCHILE Girone C**

<b>6 ^ Giornata di Andata</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
59315	01/04/2023	CUS PALERMO - ARETUSA	30 - 28
59316	01/04/2023	IL GIOVINETTO - DARWIN TECHNOLOGIES MASCALUCIA	37 - 19
59314	01/04/2023	GENEA LANZARA 2012 - ORLANDO HAENNA	28 - 30
Riposa			KEYJEY PALLAMANO RAGUSA

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
GENEA LANZARA 2012	30	17	15	0	2	631	478	0
ORLANDO HAENNA	26	17	12	2	3	549	490	0
IL GIOVINETTO	22	17	11	0	6	568	498	0
CUS PALERMO	22	18	10	2	6	555	557	0
ARETUSA	11	17	5	1	11	482	533	0
DARWIN TECHNOLOGIES MASCALUCIA	9	17	4	1	12	476	542	0
KEYJEY PALLAMANO RAGUSA	0	17	0	0	17	450	613	0

**Ufficio Attività Agonistica Nazionale****- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -****Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Riccardo Aquilanti****-SANZIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE -****GARA N° 59316: IL GIOVINETTO – DARWIN TECHNOLOGIES MASCALACIA del 01.04.2023****IL GIOVINETTO: SANZIONE AMMINISTRATIVA DI € 100,00 (CENTO/00) per l'inottemperanza all'uso della piattaforma live ticker (Vademecum 2022/2023 pag.58).**



**Comunicato Ufficiale Nr. 29 del 05/04/2023****SERIE A2 FEMMINILE Girone A**

<b>5 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51592	01/04/2023	LIONS SASSARI - RAIMOND SASSARI	15 - 23
51593	02/04/2023	LENO - FERRARIN	38 - 19
51594	02/04/2023	CASSANO MAGNAGO - CITTÀ DEL REDENTORE	24 - 26
Riposa			LEONESSA BRESCIA

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
LEONESSA BRESCIA	18	10	9	0	1	276	199	0
CITTÀ DEL REDENTORE	16	10	8	0	2	281	227	0
LENO	14	10	7	0	3	304	253	0
CASSANO MAGNAGO	11	11	5	1	5	270	268	0
RAIMOND SASSARI	7	10	3	1	6	224	236	0
FERRARIN	4	11	2	0	9	268	349	0
LIONS SASSARI	2	10	1	0	9	208	299	0

**Ufficio Attività Agonistica Nazionale**

---

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -****GARA N° 51592 LIONS SASSARI – RAIMOND SASSARI del 01.04.2023**

**RIVETTI LUDOVICA (LIONS SASSARI): SQUALIFICA PER 1(UNA) GIORNATA EFFETTIVA DI GARA,** per avere a seguito di un provvedimento di esclusione, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dei direttori di gara (art. 16 comma 3 R.G.D.)

**DORO GLORIA SILVANA (LIONS SASSARI): SQUALIFICA PER 1 (UNA) GIORNATA EFFETTIVA DI GARA,** per continui e reiterati gesti irrispettosi nei confronti dei direttori di gara a seguito del provvedimento di esclusione ricevuto (art. 16 comma3 R.G.D.)

**Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Riccardo Aquilanti**

**Comunicato Ufficiale Nr. 29 del 05/04/2023****SERIE A2 FEMMINILE Girone B**

<b>7 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51467	01/04/2023	BESANELLO - TELFS	11 - 39
51468	01/04/2023	VENPLAST DOSSOBUONO - MEZZOCORONA	40 - 10
51466	01/04/2023	SCHENNA - LAUGEN	35 - 26
Riposa			BRUNECK

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
VENPLAST DOSSOBUONO	26	14	13	0	1	515	233	0
SCHENNA	24	14	12	0	2	493	301	0
LAUGEN	20	15	10	0	5	477	386	0
BRUNECK	18	14	9	0	5	452	327	0
MEZZOCORONA	14	14	7	0	7	386	386	0
TAUFERS	12	13	6	0	7	349	348	0
TELFS	8	15	4	0	11	376	425	0
BRIXEN SÜDTIROL	4	13	2	0	11	302	415	0
BESANELLO	0	14	0	0	14	136	665	0

**Ufficio Attività Agonistica Nazionale**

---

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -****NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Riccardo Aquilanti**

**Comunicato Ufficiale Nr. 29 del 05/04/2023****SERIE A2 FEMMINILE Girone C**

<b>5 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
51393	02/04/2023	ARCOBALENO - ODERZO	22 - 31
51394	01/04/2023	C.U.S. UDINE - EUROMED MUGELLO	22 - 35
51395	02/04/2023	MESTRINO - GUERRIERE MALO	33 - 30
51396	02/04/2023	TUSHE PRATO - CELLINI PADOVA	26 - 26
Riposa			

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
GUERRIERE MALO	22	12	11	0	1	365	251	0
EUROMED MUGELLO	17	12	10	0	2	357	267	3
ODERZO	14	12	7	0	5	346	334	0
MESTRINO	11	12	5	1	6	307	347	0
TUSHE PRATO	10	12	4	2	6	310	346	0
ARCOBALENO	8	12	4	0	8	275	312	0
CELLINI PADOVA	7	12	3	1	8	317	367	0
C.U.S. UDINE	4	12	2	0	10	291	344	0

**Ufficio Attività Agonistica Nazionale**

---

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -****NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Riccardo Aquilanti**

**Comunicato Ufficiale Nr. 29 del 05/04/2023**

**SERIE A2 FEMMINILE Girone DA**

<b>3 ^ Giornata di Andata</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
60051	01/04/2023	FLAVIONI - LA FINESTRA PERFETTA - ARIOSTO FERRARA	26 - 28
60052	01/04/2023	MARCONI JUMPERS - CHIARAVALLE	25 - 24
Riposa			

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
MARCONI JUMPERS	6	3	3	0	0	81	63	0
CHIARAVALLE	4	3	2	0	1	97	77	0
ARIOSTO FERRARA	2	2	1	0	1	61	60	0
FLAVIONI - LA FINESTRA PERFETTA	0	2	0	0	2	46	55	0
HALIKADA- GATTOPARDO	0	2	0	0	2	38	68	0

**Ufficio Attività Agonistica Nazionale**

---

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**

**NESSUN PROVVEDIMENTO**

**Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Riccardo Aquilanti**

**Comunicato Ufficiale Nr. 29 del 05/04/2023**

**SERIE A2 FEMMINILE Girone DB**

<b>3 ^ Giornata di Andata</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
60062	02/04/2023	CONVERSANO - ARETUSA	21 - 22
60061	01/04/2023	CAMERANO - VITA NUOVA PACECO	26 - 27

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
VITA NUOVA PACECO	4	2	2	0	0	57	42	0
CONVERSANO	4	3	2	0	1	85	71	0
ARETUSA	4	3	2	0	1	75	68	0
CAMERANO	0	2	0	0	2	54	60	0
SPORTINSIEME	0	2	0	0	2	38	68	0

**Ufficio Attività Agonistica Nazionale**

---

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**

**NESSUN PROVVEDIMENTO**

**Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Riccardo Aquilanti**

# Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO  
DISCIPLINA OLIMPICA

Proc. n° 1/2023 R.G. Trib.

## IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto da:

Avv. Prof. **Pierfrancesco Bruno** - Presidente;

Avv. **Emilia Giffenni** - Componente;

Avv. **Ernesto Russo** - Componente,

riunitosi telematicamente il 23 marzo 2023 per decidere in merito al deferimento disposto dal Procuratore Federale nell'ambito del procedimento rubricato al R.G. T.F. n° 1/2022, iscritto a carico:

- del sig. **Giuseppe Roscino**, legale rappresentante della ASD Accademia Pallamano Conversano 2014, per violazione degli artt. 1, 2° comma del R.G.D.; 7, 1° cpv., 39, 1° cpv del R.A.S.F., nonché delle disposizioni previste a pag. 65, lett. c) del Vademecum 2022/23
- dell'**ASD Accademia Pallamano Conversano 2014**, per responsabilità oggettiva ex art. 3 R.G.D.;

### premesse che:

1. il procedimento è scaturito da una segnalazione inviata dal Segretario Generale alla Procura Federale il 9 febbraio 2023 nell'ambito della quale, avuto riguardo ai provvedimenti sanzionatori irrogati dal Giudice Sportivo Nazionale in occasione della gara Raimond Sassari - Conversano e pubblicato l'8 febbraio 2023, si rappresentava come la medesima irregolarità che ne aveva determinato l'adozione fosse stata riscontrata anche con riferimento ad altre 6 gare - tra Serie A Gold, Coppa Italia e Supercoppa - disputate tra il 10 dicembre 2022 e il 4 febbraio 2023;
2. è risultato, in particolare, che la società, in tali occasioni, abbia iscritto a referto un numero di giocatori eccedenti il limite massimo di 4 atleti privi dei requisiti per la convocazione nelle squadre nazionali, comunitari, o extracomunitari;
3. in relazione a tali episodi, il 15 febbraio 2023 veniva escusso, con l'assistenza del proprio difensore, il sig. Giuseppe Roscino, il quale non li contestava assumendosene, anzi, la paternità sostenendo, tuttavia, di averli commessi in buona fede per un'erronea interpretazione della norma contenuta nel Vademecum, la cui reiterazione sarebbe dipesa anche dalla mancata tempestiva rilevazione dell'irregolarità da parte del Giudice Sportivo in occasione della prima gara in contestazione;
4. il 16 febbraio 2023 il Procuratore Federale comunicava al sig. Roscino e alla Società l'intendimento di procedere al loro deferimento, informandoli delle facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo, di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 67 comma 5 R.G.D., d'inviare memorie difensive e/o documenti, ovvero della possibilità di avvalersi delle disposizioni previste dagli artt. 52 e 72 del R.G.D.;



5. il 20 febbraio 2023 gli stessi, attraverso i loro difensori, producevano una memoria difensiva chiedendo l'archiviazione del procedimento, pur manifestando, in alternativa, l'intenzione di concordare, con la Procura Federale, una sanzione negoziata, fermi restando i risultati acquisiti sul campo;
6. in data 22 febbraio 2023 il Procuratore Federale deferiva, come in premessa, il tesserato e la società sportiva, che ne venivano resi edotti in pari data tramite PEC;
7. veniva fissata, di conseguenza, l'udienza dibattimentale per il 16 marzo 2023;
8. gli incolpati venivano ritualmente citati ex art. 53 del R.G.D. e informati della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare memorie difensive e liste con l'indicazione dei testimoni entro il termine previsto dal richiamato articolo, nonché della possibilità di definire il procedimento mediante patteggiamento;
9. l'incolpato e la società facevano pervenire a mezzo PEC, tramite i loro difensori, memoria difensiva in data 12 marzo 2023 nella quale reiteravano le argomentazioni già enunciate nella memoria del 20 febbraio 2023 ed eccepivano, inoltre, a vario titolo e in via preliminare, difetto di giurisdizione e/o incompetenza del Tribunale Federale e prospettavano, altresì, un concorso di colpa del Giudice Sportivo Nazionale;
10. alla prima udienza dibattimentale, tenutasi il 16 marzo 2023 alla presenza del sig. Giuseppe Roscino e dei difensori nominati, in assenza di questioni preliminari, il Procuratore Federale rappresentava di non avere potuto prendere cognizione del contenuto della memoria depositata il 12 marzo 2023, circostanza in considerazione della quale, previo consenso dei difensori, il Tribunale differiva il dibattimento all'udienza del 23 marzo 2023 concedendogli termine fino al 20 marzo 2023 per eventuali memorie e assegnando un ulteriore termine, fino al 22 marzo 2023, per eventuali repliche delle difese;
11. all'udienza del 23 marzo 2023:
  - il Procuratore Federale, vista la memoria di replica, chiedeva di rettificare le citazioni agli articoli del R.G.D. contenute nella memoria depositata in data 20 marzo 2023;
  - Il Tribunale, preso atto e in assenza di istanze istruttorie ulteriori rispetto a quelle enunciate nelle memorie difensive:
    - respingeva la richiesta di escussione del Presidente Federale
    - autorizzava il sig. Giuseppe Roscino a rendere interrogatorio o dichiarazioni spontanee;
  - il sig. Giuseppe Roscino rendeva una dichiarazione spontanea sostenendo l'incompetenza o il difetto di giurisdizione del Tribunale, sottolineando il potenziale danno che la società avrebbe patito in caso di eventuale sconfitta «a tavolino» e facendo presente come l'errore compiuto sia stato determinato dalla mancata tempestiva rilevazione dell'anomalia da parte dei competenti uffici federali;
  - il Tribunale, acquisito il fascicolo delle indagini, dichiarati utilizzabili gli atti e dati per letti i documenti acquisiti, dava la parola alle parti che concludevano come segue:
    - Il Procuratore Federale chiedeva di:
      - respingere le eccezioni relative al difetto di giurisdizione e di incompetenza;
      - irrogare:
        - ✓ al sig. Giuseppe Roscino la sanzione di 40 giorni di inibizione per violazione degli artt. 1, 2° comma RGD; 7, 1° cpv., e 39, 1° cpv RASF e delle disposizioni previste a pag. 65 lett. c) del Vademecum 2022/23;
        - ✓ alla ASD Accademia Pallamano Conversano 2014:

- l'ammenda di € 1.500 per violazione dell'art. 3 R.G.D.;
  - la sanzione di 3 punti di penalizzazione da scontare nella presente stagione agonistica;
  - la sanzione, ex art. 5, 2° comma, lett. a) e c) del RGD, della sconfitta con il punteggio di 0 - 5 nelle gare disputate contro il Pressano (50771) il 10 Dicembre 2022, il Cassano (50776) il 17 dicembre 2022 e il Brixen (50789) il 21 gennaio 2023.
- o i difensori, riportandosi anche alle memorie depositate chiedevano, congiuntamente, di:
- accogliere, in via preliminare, le eccezioni relative al difetto di giurisdizione e di incompetenza;
  - assolvere, in via principale, gli incolpati per insussistenza degli illeciti disciplinari in contestazione ovvero, quanto al sig. Giuseppe Roscino, per mancanza dell'elemento soggettivo;
  - in subordine, previo riconoscimento delle attenuanti, applicare loro le sanzioni minime edittali, anche in ragione dell'assenza di precedenti e della condotta riparatrice immediatamente posta in essere;
  - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 4, 1° comma del R.G.D., la responsabilità oggettiva della F.I.G.H. per colpevole omissione dei controlli sulle gare in contestazione da parte del Giudice Sportivo Nazionale;
  - confermare, in ogni caso, i risultati sportivi acquisiti sul campo in relazione a tutte le gare in contestazione;
  - compensare, in caso di soccombenza anche parziale, le spese di giudizio;

12.chiuso il dibattimento il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio pronunciava il dispositivo della seguente

## SENTENZA

Vanno affrontate, in via pregiudiziale e preliminarmente, le eccezioni formulate dalle difese relativamente alla giurisdizione e/o alla competenza di questo Tribunale.

### **a. Difetto di giurisdizione.**

Posto che, nell'ambito del presente procedimento, non viene posta in discussione la questione concernente la ripartizione fra gli organi della giustizia sportiva e quelli della giustizia amministrativa, il Tribunale, anche alla luce delle considerazioni svolte dalle parti, su sollecitazione dello stesso Tribunale, nel corso della discussione, ritiene, più propriamente, di doversi pronunciare, sul punto, in ordine al quesito concernente la riconducibilità, o meno, dei fatti in contestazione al novero di quelli in relazione ai quali sussistono, o meno, le «Attribuzioni» della Giustizia Federale ex art. 26-bis del R.G.D.

Tale disposizione regolamentare, come noto, demanda alla giustizia sportiva «*la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni*» nonché le ulteriori «*controversie ad essi devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali*»: dalla sola lettura di tale norma non può che prendersi atto, quindi, di come il quesito trovi risposta positiva.

### **b. Incompetenza funzionale**

Il vigente R.G.D. disciplina la competenza dei Giudici Sportivi nella I Sezione (Nomina e Competenza) del Capo III del Titolo III, all'art. 38, mentre stabilisce, nel successivo Capo IV, quella dei Giudici Federali, attribuendo al Tribunale Federale in primo grado la competenza a decidere su «*tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento*



*sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo» (art. 49 - Competenza dei Giudici Federali).*

Il novero delle competenze demandate ai Giudici Sportivi ex art. 38 cit. integra, di conseguenza, un limite alla cognizione da parte di questi ultimi, che non permette loro di giudicare fuori di quel perimetro funzionale, ma che non comporta alcun confine a quella del Tribunale Federale, al quale viene, al contrario, riconosciuta dal vigente R.G.D. una competenza generale (e parallela), estesa a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per l'ordinamento sportivo, con la sola condizione negativa che, in relazione a essi, non sussista una litispendenza dinanzi ai Giudici Sportivi e, *a fortiori*, non sia intervenuta alcuna decisione definitiva, fonte d'un *bis in idem*. Sembrano sostenere, però, a tale proposito, i difensori degli incolpati, che l'omologazione delle gare *sub iudice* abbia determinato proprio il verificarsi di tale presupposto avendo, comunque, i Giudici Sportivi di volta in volta coinvolti, preso cognizione dei relativi risultati senza formulare rilievi.

Senonché il riferimento contenuto nell'art. 49 R.G.D. (testo che specificamente disciplina le attività federali di natura giurisdizionale) alla pendenza d'un «*procedimento dinanzi al Giudice Sportivo*» non può che alludere, a parere di questo Tribunale, a una procedura di carattere giustiziale *stricto sensu*, connotato che, come affermato dalla giurisprudenza sportiva, con ogni evidenza difetta nella c.d. *omologazione* dei risultati delle gare, attraverso la quale si realizza un adempimento di carattere burocratico di natura strettamente amministrativa<sup>1</sup> che, a sua volta, si sostanzia nella mera presa d'atto di un risultato, sulla cui validità il Giudice sportivo non esprime alcun giudizio e che, pertanto, non integra l'approdo di un procedimento di giustizia sportiva, né si conclude con una decisione.

#### **c. Responsabilità oggettiva della F.I.G.H. ex art. 4, 1° comma del R.G.D.**

Con le memorie difensive e in sede di discussione i difensori dell'incolpato e della società sportiva hanno più volte insistito affinché questo Tribunale si pronunciasse su un'ipotesi di responsabilità oggettiva della F.I.G.H. per il mancato controllo esercitato dagli organi deputati a verificare la correttezza delle liste degli atleti iscritti a referto dall'ASD Accademia Pallamano Conversano 2014 nelle gare in contestazione, dolendosi, per ciò, di avere patito un danno in quanto, ove tempestivamente segnalata ed, eventualmente, sanzionata alla prima occasione utile (deve ritenersi, pertanto, all'esito della gara disputata contro il Pressano il 10 Dicembre 2022), l'anomalia sarebbe stata subito sanata e, comunque, non reiterata dalla società nelle gare successive.

Il Tribunale ritiene, al contrario, di non avere titolo a provvedere in relazione a tale richiesta, risultando a ciò ostativo il principio della domanda.

Il profilo concernente l'ipotetica responsabilità oggettiva della Federazione (o dei suoi funzionari o dipendenti competenti) non compare, infatti, nel novero delle contestazioni formulate dalla Procura Federale all'interno del presente procedimento, né in relazione ad esso risulta essere stata proposta, per quanto noto a questo Tribunale, alcuna autonoma doglianza da parte di chicchessia, tanto meno dalle società sportive partecipanti i campionati di Seria A Gold (Cassano, Pressano e Brixen), o alle gare di Coppa Italia o di Supercoppa (Sassari e Junior Fasano), che da tale eventuale condotta risulterebbero essere state direttamente pregiudicate.

---

<sup>1</sup> Cfr., sul punto, Commissione d'Appello Federale FIGC, sent. 16 Agosto 2006 - Comunicato Ufficiale n° 7/C (2006/2007), secondo cui, con riferimento all'omologazione delle gare «*si è pur sempre in presenza di un'attività da parte del Giudice sportivo, che, però, non realizza una fase giudiziale di natura decisoria, ma è limitata alla presa di atto che, dalle notizie ricevute, non emergono elementi di fatto che inducano a sottoporre gli esiti delle gare a valutazione di legittimità e correttezza*».

**d. Il merito della contestazione.**

Esaminati i documenti acquisiti e le deposizioni rese in fase di indagini questo Tribunale ritiene, in punto di fatto, che l'istruttoria svolta - visti, in particolare, i documenti acquisiti, le dichiarazioni rese dal sig. Giuseppe Roscino e le memorie prodotte - abbia fornito prova che, come da contestazione, l'ASD Accademia Pallamano Conversano 2014 (cod. fed. 0049) abbia effettivamente iscritto a referto, nelle gare disputate in serie A Gold contro il Pressano in data 10 dicembre 2022 (50771), il Cassano in data 17 dicembre 2022 (50776), il Brixen in data 21 gennaio 2023 (50789), nonché in Coppa Italia contro il Sassari e lo Junior Fasano, un numero di atleti comunitari, extracomunitari o privi dei requisiti per essere convocati nelle squadre nazionali eccedente il limite massimo consentito dal Vademecum 2022/23.

Tenuto conto dei principi generali vigenti in materia nell'ambito della giustizia sportiva, non possono trovare accoglimento, pertanto, le argomentazioni difensive volte a escludere la responsabilità personale e/o oggettiva degli incolpati nel caso di specie, non essendo stata addotta, nel corso del presente procedimento, alcuna argomentazione utile a dimostrare, sul piano dell'interpretazione delle norme che si assumono violate, la correttezza dell'operato della società e/o del suo legale rappresentante ed essendo stato, anzi, pacificamente ammesso l'errore in tale contesto perpetrato.

**e. La dosimetria sanzionatoria.**

I fatti contestati nel capo d'incolpazione risultano, inoltre, connotati da una oggettiva particolare gravità in considerazione del contesto delle competizioni nell'ambito delle quali sono andati a interferire, della loro reiterazione nel tempo e del conseguente potenziale vantaggio di cui la società sportiva ha goduto.

Sotto tale profilo il Tribunale ritiene, tuttavia, che, alla luce dell'articolata e non agevolmente interpretabile disciplina introdotta col Vademecum 2022/23, della condotta processuale tenuta dal legale rappresentante della ASD e delle reiterate ammissioni, sia verosimile che questi possa avere agito in assenza di dolo e che, pertanto, il suo tratto di responsabilità possa essere soggettivamente apprezzato in termini di minore - ancorché non insignificante - gravità rispetto a quanto non debba farsi nei confronti della società, chiamata a rispondere oggettivamente e, dunque, in relazione a coefficienti esteriori, per le sue stesse condotte.

A tale proposito il Tribunale, seppure non possa dirsi esclusa fra quelle astrattamente comminabili in relazione ai fatti in contestazione o ad altri simili, ritiene di non dover applicare, nel caso di specie, alla stregua di quanto richiesto dalla Procura Federale, la sanzione di cui all'art. 5, 2° comma del R.G.D., come ribadita a pag. 65, 2° cpv. del Vademecum 2022/23, non essendo emerso che i risultati delle gare in contestazione siano stati determinati dallo svolgimento di attività inesistenti o attraverso la perpetrazione d'una frode o d'un illecito sportivo, non essendo intervenuta, tra l'altro, *medio tempore*, alcuna segnalazione o doglianza in relazione a essi da parte delle compagini avversarie e dovendosi, in situazioni simili, valorizzare la necessità, stabilita dall'art. 4, 1° comma del R.G.D., più volte richiamato anche dalle difese nell'ambito di questo stesso procedimento, di salvaguardare «*la preminente finalità di mantenere il risultato conseguito sul campo*»,

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale come sopra composto, visti gli artt. 1, 2° comma del RGD; 7, 1° cpv., e 39, 1° cpv del RASF e delle disposizioni previste a pag. 65 lett. c) del Vademecum 2022/23, nonché l'art. 3 RGD:

- **condanna** il sig. **Giuseppe Roscino** alla sanzione dell'inibizione da ogni incarico e da ogni attività federale per 40 giorni;
- **applica** alla **ASD Accademia Pallamano Conversano 2014**:
  - ✓ la sanzione di 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nell'ambito della presente stagione sportiva nel Campionato Nazionale di Serie A Gold;
  - ✓ l'ammenda di € 1.500,00.

e incarica la Segreteria affinché comunichi senza ritardo la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private e agli altri soggetti eventualmente interessati disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, si provveda ad attestarne l'irrevocabilità e a curarne con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Motivazione riservata in 10 giorni.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 23 marzo 2023.

F.<sup>to</sup> **Avv. Prof. Pierfrancesco Bruno** - Presidente

F.<sup>to</sup> **Avv. Emilia Giffenni** - Componente relatore

F.<sup>to</sup> **Avv. Ernesto Russo** - Componente

Decisione depositata il 3 aprile 2023.

La Segreteria degli Organi di Giustizia della F.I.G.H.